

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 15/2021

Oggetto: Chiarimenti sulla registrazione sul Libro Unico del Lavoro dell'orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto - Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 24 febbraio 2021, n. 337.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di registrazione sul Libro Unico del Lavoro dell'orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto, con particolare riferimento alla ipotesi in cui in azienda siano stati sottoscritti accordi di forfetizzazione della indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario, rispondendo al seguente quesito *“se sia coerente una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell'autista attraverso l'apposizione della lettera “P” (ovvero “A”) sul LUL, dal momento che in tali casi la specificazione della esatta durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non sarebbe necessaria per la determinazione delle relative poste retributive”*.

Sul solco dei suoi precedenti orientamenti l'INL ricorda che anche in caso di pagamento a forfait dello straordinario è comunque obbligatoria la registrazione dell'orario di lavoro effettivo, che è consentito annotare in un momento successivo rispetto al mese di competenza, al più tardi - precisa l'Ispettorato - entro 4 mesi dallo svolgimento delle prestazioni lavorative. Si ricorda che con l'interpello n. 63/2009 del 31 luglio 2009, il Ministero del Lavoro aveva precisato che per i lavoratori mobili dell'autotrasporto *“attesa la distribuzione multiperiodale dell'orario da parte del CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzia le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate”*. L'Ispettorato aveva già precisato che per gli autisti delle imprese di autotrasporto, esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 66/2003 e rientranti nell'ambito della disciplina del d.lgs. 234/2007, era quindi possibile indicare la “P” di presenza in luogo della annotazione delle ore giornaliere lavorate, fermo restando l'obbligo di registrazione del totale delle ore mensili, distinte in ordinarie e straordinarie.

L'obbligo di annotazione mensile delle ore di effettivo lavoro, distinte in ordinarie e straordinarie, precisa l'INL con la nota in commento, sussiste anche qualora in azienda il lavoro straordinario venga compensato a forfait in forza di accordi collettivi di forfetizzazione. Invitiamo pertanto le aziende, anche qualora abbiano concluso accordi per la forfetizzazione dello straordinario, di non limitarsi alla annotazione della “P” di presenza nel LUL, ma di procedere alla indicazione anche delle ore mensili di lavoro effettuate dai conducenti, distinguendo le ore ordinarie da quelle straordinarie.

Si rammenta infine che, secondo quanto chiarito dallo stesso Ministero del Lavoro, tale modalità di annotazione (“P” di presenza + riepilogo mensile dell'orario) è legata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali (almeno un anno dal loro utilizzo), ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Oggetto: autotrasporto – forfettizzazione orario di lavoro straordinario – registrazione sul LUL.

Sono stati richiesti alla Scrivente chiarimenti in merito alle modalità di registrazione sul LUL dell'orario di lavoro straordinario nell'ambito dell'autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione (si veda, a titolo di esempio, l'art. 11 del CCNL Logistica).

In tali casi, poiché il regime di forfettizzazione delle trasferte e delle maggiorazioni per lavoro straordinario viene scelto anche per esigenze di semplificazione degli adempimenti, si chiede di sapere se sia coerente una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell'autotrasportatore, attraverso l'apposizione della lettera "P" (ovvero "A") sul LUL, dal momento che in tali casi la specificazione dell'esatta durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non sarebbe necessaria per la determinazione delle relative poste retributive.

Al riguardo, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1010 del 3 febbraio u.s., si rappresenta quanto segue.

Si rammenta anzitutto che, con interpello n. 63/2009, in considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, il Ministero ha chiarito come le registrazioni sul LUL possano avvenire in maniera maggiormente flessibile rispetto a quanto prescritto in via generale, consentendone la scritturazione in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Più specificatamente, è consentito l'inserimento sul LUL delle ore effettivamente lavorate entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.

In caso di forfettizzazione dello straordinario, la possibilità di indicare giornalmente la presenza del lavoratore mediante l'inserimento della lettera "P" sul LUL, non può considerarsi esaustiva in riferimento agli obblighi di scritturazione ed è in effetti ammessa non in via definitiva ma soltanto *"nelle more della registrazione dell'orario di lavoro effettivo"* (cfr. INL lett. circ. n. 1 del 9 febbraio 2017) – che deve dunque intervenire entro e non oltre il suddetto termine quadrimestrale – conservando in ogni caso la documentazione probante l'orario di lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati

dalle carte tachigrafiche digitali).

In considerazione dell'obbligo di aggiornamento quadrimestrale del LUL per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, la citata circolare prosegue infatti chiarendo che *"l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici rispetto all'obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4 mesi"*. Tale passaggio conferma dunque l'obbligo delle scritturazioni analitiche a LUL allo scadere dell'intervallo multiperiodale di quattro mesi.

Tali registrazioni hanno rilevanza eminentemente pubblicistica e sono volte a consentire il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell'apparecchio cronotachigrafico.

Diversamente opinando, non potrebbero evitarsi gli effetti del disallineamento tra i termini di conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi (1 anno) e quelli per le scritturazioni del LUL (5 anni), tali da impedire l'automatica traduzione della lettera "P" in ore di prestazione lavorativa. Una volta trascorso il periodo di 12 mesi stabilito per la conservazione dei dati tachigrafici (Regolamento 561/2006, art.10, par.5, lett. a) – ii)), le prestazioni rese in carenza di analitica scritturazione non sarebbero infatti più tracciabili in alcun modo, con definitivo pregiudizio non solo delle istanze ispettive ma anche, ed ancor prima, del diritto dei lavoratori a conoscere l'esatta determinazione dei diritti collegati con la prestazione lavorativa.

Per tali motivi, ad avviso di questo Ufficio, l'eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli straordinari operata da accordi sindacali aziendali sulla scorta del nuovo CCNL, pur avendo riflessi di tipo retributivo, non modifica l'obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Danilo PAPA